



UNIONE DEI COMUNI – ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”

(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula
– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

CAPITOLATO D’ONERI

***“FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A FREDDO DI AUTOMEZZI
ED ATTREZZATURE PER I CANTIERI DEI COMUNI DI LUCCA
SICULA - BURGIO – CALAMONACI - VILLAFRANCA SICULA
COSTITUENTI L’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E
GEBBIA" PER GIORNI 124 (CENTOVENTIQUATTRO)”.***

Codice CIG: 76015315D2

Il Direttore di gestione

F.to Ing. Pasquale Amato

Lucca Sicula, lì 06/05/2019

Sommario

<i>PREMESSA</i>	3
<i>Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO</i>	3
<i>Articolo 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI</i>	3
<i>Articolo 3 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE</i>	4
<i>Articolo 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO</i>	4
<i>Articolo 5 – CONSEGNA E RITIRO DEI MEZZI A NOLEGGIO</i>	5
<i>Articolo 6 – IL PREZZO</i>	6
<i>Articolo 7 – DURATA DELL'APPALTO</i>	6
<i>Articolo 8 – MANUTENZIONE</i>	6
<i>Articolo 9 – SOCCORSO STRADALE</i>	7
<i>Articolo 10 – PREASSEGNAZIONE</i>	8
<i>Articolo 11 – DOTAZIONE DI PNEUMATICI</i>	8
<i>Articolo 12 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO</i>	8
<i>Articolo 13 – GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI</i>	9
<i>Articolo 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE</i>	10
<i>Articolo 15 – GESTIONE SINISTRI</i>	13
<i>Articolo 16 - FURTO</i>	13
<i>Articolo 17 - DANNI A COSE O ANIMALI</i>	13
<i>Articolo 18 - AMMENDE E CONTRAVVENZIONI</i>	14
<i>Articolo 19 – RECESSO ANTICIPATO DELL'ARO</i>	14
<i>Articolo 20 – MANUALE OPERATIVO</i>	14
<i>Articolo 21 – RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA</i>	15
<i>Articolo 22 - PENALI</i>	15
<i>Articolo 23 - NORME GENERALI: REFERENTI</i>	17
<i>Articolo 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE</i>	17
<i>Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI</i>	17

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nell'ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA".

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di automezzi senza conducente per il trasporto e la raccolta puntuale dei rifiuti solidi urbani e domestici di automezzi nei Comuni e nei territori dell'ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA":

- 1) Cantiere di Burgio servono: n.1 autocompattatore di capacità \geq di 16-18 mc, n.1 gasolone di volume \geq 5 mc e n.1 gasolone di volume \geq a 2,5 mc;
- 2) Cantiere di Calamonaci serve: n.1 autocompattatore di capacità \geq di 10 mc;
- 3) Cantiere di Lucca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità \geq di 16-18 mc da condividere col cantiere di Villafranca Sicula e n.1 gasolone di volume \geq 5 mc;
- 4) Cantiere di Villafranca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità \geq di 16-18 mc da condividere col cantiere di Lucca Sicula e n.1 gasolone di volume \geq 5 mc.

Tutti i mezzi forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

Articolo 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI

Per quanto riguarda la conformità alle normative, il fornitore è obbligato a prendere tutti i provvedimenti necessari a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni dettaglio conforme alle normative vigenti.

Caratteristiche specifiche minime richieste:

- autocompattatore n.1 da 10 mc n.1 da 16-18 mc e n.1 da 23 mc: cabina corta/guida a sinistra/con climatizzatore/terzo posto; bocca di carico larga/universale per accoppiamento con compattatori da 10mc - motocarri - e autocarri satelliti; comandi aggiuntivi per lo scarico interni alla cabina. L'autocompattatore da 10mc deve essere trasbordabile anche nei cassoni scarrabili;
- Veicoli satelliti a vasca \geq 2,5-3 e 5-6 mc guida a sinistra e aria condizionata in cabina; adatti al trasbordo/accoppiamento con autocompattatori da 10/16-18/23 mc; comandi aggiuntivi per lo scarico interni alla cabina; dotati di alza e volta cassonetti da litri 120-240-1100; con

apertura laterale della vasca sia a destra che a sinistra; altezza max a sponda chiusa circa 2,00m e a sponda aperta circa 1,35m, adatto per svuotamento a mano;

- relativamente alla normativa europea sulle emissioni inquinanti i veicoli oggetto dell'offerta del noleggio devono rispettare i limiti minimi previste per i mezzi in codice Euro 5.

Articolo 3 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE

Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l'esecuzione in capo al Fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:

- riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni;
- all'occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici;
- consegna del mezzo presso un punto di consegna all'uopo deputato;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- soccorso stradale;
- servizio di preassegnazione;
- veicolo sostitutivo;
- gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà, revisioni periodiche obbligatorie e bollini blu;
- garanzie e copertura assicurativa;
- gestione sinistri;
- call center.

La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico dell'ARO-UNIONE DEI COMUNE "ALTO VERDURA E GEBBIA".

Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all'uso.

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO

Il corrispettivo del servizio di noleggio viene fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla base degli importi indicati nell'Offerta Economica e determinate e fatturate per singolo cantiere, secondo la distribuzione dei mezzi a noleggio nei singoli cantieri indicato nell'art.1.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi anche in caso di aumento della tassa di possesso o di istituzione di eventuali

sovratasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale) ed il cui effetto sarà immediato, ovvero in caso di variazione dei prezzi di listino ufficiali della casa produttrice.

Articolo 5 – CONSEGNA E RITIRO DEI MEZZI A NOLEGGIO

La consegna deve essere eseguita nei cantieri indicato all'art.1, per i quantitativi ivi indicati entro la mezzanotte del 20 maggio 2019. Si potrà procedere al ritiro e alla consegna dei mezzi a nolo se il fornitore opera entro il territorio regionale.

Per gli automezzi consegnati il Fornitore deve garantire:

- che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;
- che non vi siano danni visibili.

Inoltre è sua cura consegnare:

- la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
- la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;
- la carta di circolazione;
- il manuale operativo;
- le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

L'incaricato deve sottoscrivere per conto dell'Amministrazione Contraente il **verbale di consegna**, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- durata contrattuale;
- km alla consegna;
- data e ora consegna;
- assenza danni visibili;
- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.

Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, l'incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 2 (due) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo "idoneo" (cioè il più possibile corrispondente a quanto richiesto nell'Ordinativo di Fornitura e perfettamente funzionante) ovvero ad eliminare le anomalie.

L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Articolo 6 – IL PREZZO

Il prezzo dell'appalto sarà ricavato dall'importo a base d gara di € **62.250,48** al netto del ribasso d'asta. La ditta sarà pagata su fattura prodotta per singolo cantiere che vistata per il controllo dal personale dell'ARO, sarà liquidata dall'Amministrazione del cantiere competente per territorio. Sull'imponibile sarà riconosciuta l'IVA al 10%.

Articolo 7 – DURATA DEL'APPALTO

La durata dell'appalto è prevista per giorni 130 (centotrenta) a partire dalla data della consegna.

Articolo 8 – MANUTENZIONE

La manutenzione degli automezzi si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono a carico del Fornitore:

- a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (quali: olio rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
- b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della

funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.).

In particolare:

- gli interventi di **manutenzione ordinaria** (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) sono eseguiti a cura e spese del fornitore che vi potrà provvedere assicurando la sostituzione di un mezzo equipollente al fine di evitare intralci al servizio o vi dovrà provvedere negli orari di inattività del mezzo;
- gli interventi di **manutenzione straordinaria** (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, dal Fornitore compreso le riparazioni del assicurando la sostituzione di un mezzo equipollente al fine di evitare intralci al servizio.
- Potrà provvedere l'ARO alle riparazioni del veicolo su indicazioni del fornitore qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora:
 - l'importo dell'intervento non sia superiore ad Euro 250,00 (IVA esclusa);
 - la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore.

Articolo 9 – SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio deve garantire l'effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di Assistenza. Si intende che tale servizio deve essere prestato, senza alcun onere aggiuntivo, per tutta la durata del periodo contrattuale.

Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore dalla richiesta, fatto salvo eccezionali condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare lo stesso alla Amministrazione Contraente, al momento della consegna del veicolo.

Tale servizio può essere fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore, in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, fanno carico esclusivamente al Fornitore stesso.

Articolo 10 – PREASSEGNAZIONE

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, l'ARO può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione per categoria/volume maggiore/uguale di quello ordinato e comunque compatibili con la mobilità urbana e importo di canone uguale a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio.

Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall'Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore.

La restituzione del veicolo in preassegnazione deve essere concomitante con la consegna del veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 11 – DOTAZIONE DI PNEUMATICI

Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, etc).

Qualora l'Amministrazione Contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; che li dovrà fornire senza costi aggiuntivi.

Articolo 12 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l'indisponibilità del veicolo, l'ARO ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo temporaneamente sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell'Amministrazione stessa.

Nei seguenti casi:

- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- furto dell'automezzo noleggiato;

- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell'automezzo;

il Fornitore deve provvedere alla sostituzione definitiva del veicolo, assicurando, comunque, per il lasso di tempo necessario alla consegna di un nuovo veicolo, la temporanea sostituzione del veicolo originale.

È ammesso che il veicolo offerto in sostituzione temporanea, comunque corrispondente al modello in riparazione, non possieda gli allestimenti aggiuntivi e gli optional richiesti.

Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. Il veicolo temporaneamente sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.

Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l'officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione di applicare le penali.

Articolo 13 – GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI

Il Fornitore deve farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati.

Al Fornitore spetta l'effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste.

A tale scopo il Fornitore deve **monitorare** le scadenze e comunicare all'Amministrazione Contraente le date e i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.

Tale attività deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Contraente. In caso di mancata comunicazione per tempo della revisione, l'Amministrazione non risponderà di eventuali infrazioni da essa derivanti; l'Amministrazione sarà invece chiamata a rispondere di tutte le conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo.

Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate al Fornitore, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Contraente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente.

Articolo 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore, dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo automezzo.

Con il termine franchigia si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come di seguito definito.

Il Fornitore dovrà fornire l'autocarro oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori: € 150,00 per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'ARO e/o dei suoi operatori.

L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

2. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

3. Guasti accidentali (Casko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie superiori a € 350,00 per sinistro.

4. Incendio, furto totale e parziale dell'automezzo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna.

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori a € 350,00 per sinistro.

5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;

- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);

- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'automezzo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia.

6. Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'automezzo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;

- assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).

L'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione/ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti verranno dal Fornitore fatturati separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;

Articolo 15 – GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore deve provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità dell'Amministrazione.

È cura dell'Amministrazione Contraente segnalare il sinistro accaduto.

Articolo 16 - FURTO

Gli automezzi devono essere assicurati contro il furto.

In caso di furto l'ARO niente dovrà al Fornitore, tranne nell'ipotesi di colpa o dolo nella custodia del mezzo. In ogni caso l'ARO, dal momento della conoscenza del fatto, dovrà fare tempestiva denuncia alle autorità competenti ed entro 24 ore dalla denuncia si impegna a fornirne copia al Fornitore, unitamente a tutte le chiavi dell'autoveicolo ricevute.

Articolo 17 - DANNI A COSE O ANIMALI

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per perdita o danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sul veicolo, sia durante che dopo il noleggio.

Articolo 18 - AMMENDE E CONTRAVVENZIONI

Sono a carico del locatario le ammende e le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada del veicolo commesse durante il periodo del noleggio. L'ARO s'impegna a rimborsare al Fornitore quanto da essa anticipato per il pagamento delle infrazioni di cui sopra, con esclusione di quanto dipendente dall'eventuale ritardato pagamento.

In caso di fermo forzato del veicolo, dipendente da fatti imputabili all'ARO o al conducente autorizzato, al Fornitore è riconosciuta una somma corrispondente alla tariffa minima giornaliera di noleggio, comunque non eccedente complessivamente il valore commerciale del mezzo.

Articolo 19 – RECESSO ANTICIPATO DELL'ARO

Se si dovesse verificare un qualche evento che richieda all'ARO la interruzione del rapporto, questi deve al fornitore il mancato utile pari al 10% del rimanente servizio al netto del quinto d'obbligo.

Articolo 20 – MANUALE OPERATIVO

Il Fornitore deve dotare ogni autocarro di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o l'Amministrazione devono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà contenere:

- dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
- regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto;
- modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, richiesta di intervento su strada, rimbocchi e riparazioni di emergenza;
- elenco dei Punti di assistenza più vicini, e/o eventuali centri di servizio convenzionati del Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo;
- copie di modulo CID;
- recapiti telefonici di emergenza della Fornitore Aggiudicatario e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Copia del verbale di consegna di cui all'articolo precedente deve essere custodito all'interno del suddetto manuale operativo.

Articolo 21 – RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA

Terminato il periodo di noleggio, l'ARO deve provvedere alla riconsegna dell'automezzo presso la sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. È cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.

All'Amministrazione Contraente è data la possibilità di posticipare la riconsegna dei veicoli fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del canone mensile per i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite.

Al momento della riconsegna, il Fornitore deve redigere apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche.

Eventuali esborsi per il ripristino dell'automezzo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati all'Amministrazione Contraente, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest'ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche e di carrozzeria del veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso. Esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo.

Saranno pure posti a carico dell'Amministrazione Contraente eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all'allestimento.

In nessun caso la mancata restituzione dell'autocarro alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l'ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.

L'ARO può richiedere al Fornitore, nell'ordinativo di Fornitura, il ritiro del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di € 100,00 IVA esclusa.

Articolo 22 - PENALI

Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.

Trascorso il termine di consegna, si applicherà una penale pari a due volte il canone giorno previsto per il mezzo nel bando, per ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 30; oltre tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale.

Nel caso in cui le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura potrà essere, in tutto o in parte, rifiutata.

Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al giorno della regolarizzazione della fornitura, l'Ente potrà applicare la penale di cui al comma precedente.

Nel caso di lievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che non comportino differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata.

Nel caso in cui siano disattesi i termini di riconsegna dei mezzi in manutenzione e non sia fornito, nei termini stabiliti, il mezzo sostitutivo, si applicherà una penale di € 250,00 (duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo.

Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio dell'ARO-UNIONE DEI COMUNI "Alto Verdura e Gebbia" e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta che dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni obiettive non imputabili all'impresa.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in sede di liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento.

Rimane in ogni caso riservato al Committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio.

Le penalità eseguite in danno della Ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Articolo 23 - NORME GENERALI: REFERENTI

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

L'automezzo, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Fornitore, non potrà essere concesso in uso o dato in possesso o custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto in tutto o in parte a terzi.

Articolo 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la stazione appaltante e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Sciacca (AG)- ai sensi e per gli effetti degli art. 28 e 29 del c.p.c. .

Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Lucca Sicula lì, 06/05/2019